

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SALERNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Istituzione della provincia di Sulmona

ONOREVOLI SENATORI. — È trascorso ormai circa un secolo da quando è stata presentata al Parlamento la prima proposta per la creazione della provincia di Sulmona; all'epoca se ne fece portavoce Francesco Crispi.

Da allora le aspirazioni delle popolazioni interessate sono state raccolte e interpretate da più parlamentari, che hanno dato vita ad una molteplicità di proposte (onorevole Delli Castelli ed altri, 1957; senatore Celidonio, 1971; onorevole Belluscio, 1984). Queste, sebbene fossero esaurientemente motivate, non ebbero, per una ragione o per l'altra, la fortuna di divenire legge dello Stato. Purtroppo quelle aspirazioni, rimanendo vive ancora oggi, dimostrano in modo inequivocabile co-

me gli abitanti della circoscrizione, che dovrebbe costituire la provincia di Sulmona, non abbiano mai cessato di ritenere non soddisfacente l'assetto amministrativo del loro territorio.

Il desiderio costantemente manifestato non avrebbe certo avuto la forza di resistere per tanto tempo, se fosse stato alimentato solo dall'ambizione di vedere assurgere una loro città, Sulmona, a capoluogo di provincia; è evidente che alla base della richiesta vi sono ragioni che attengono alla sfera degli interessi immediati di tutti i cittadini che vivono nella zona, sia in relazione all'equilibrio socio-economico esistente, sia in vista di possibilità di sviluppo che nel territorio interessato si

possono agevolmente presagire ove esso venga affidato alla cura di chi direttamente ne potrebbe usufruire.

Attualmente il territorio che dovrebbe costituire la provincia di Sulmona gravita essenzialmente sulla provincia dell'Aquila, la quale si estende su una superficie (5.031 chilometri quadrati, contro i 1.500 che costituiscono mediamente l'estensione delle province italiane) che certamente non è l'ideale per consentire un facile collegamento tra il capoluogo ed i territori al confine della provincia stessa.

Gli oltre 100-150 chilometri che debbono superare i cittadini ubicati al limite della provincia dell'Aquila per accedere al capoluogo, se si considera anche la natura montana del territorio, spesso comportano l'impiego di almeno una intera giornata per risolvere un qualche adempimento presso gli uffici provinciali, con evidente grave dispendio di risorse economiche e sottrazione di tempo all'attività lavorativa dei cittadini interessati.

Le stesse distanze dal capoluogo attuale delle zone che si propone vadano a costituire la nuova provincia di Sulmona comportano, oltre ai disagi procurati ai cittadini, una evidente causa di difficoltà per la stessa amministrazione a svolgere convenientemente e tempestivamente la propria azione in tali zone; motivo questo non ultimo dell'insoddisfazione delle popolazioni interessate, le quali si sentono trascurate o, più propriamente, non convenientemente tutelate nei loro interessi territoriali.

Il Parlamento si è già dovuto occupare di motivazioni, starei per dire, uguali per la creazione della provincia di Isernia e ad esse ha dato l'unica risposta possibile in relazione alla esigenza primaria di dare al Paese una struttura politico-amministrativa capace di curare l'interesse dei cittadini: ha creato la provincia di Isernia.

Si legge, infatti, nella relazione alla proposta di legge n. 2435 (atto Senato) del 1952 ed a quella n. 1119 (atto Camera) del 1954: «La difficoltà di amministrazione della provincia di Campobasso è altra ragione che postula l'urgenza della ripartizione del Molise in due province. Infatti l'attuale provincia di Campobasso è territorialmente una delle più estese d'Italia (circa 5.000 chilometri quadrati) e

presenta gravi difficoltà ad essere bene amministrata...».

Che dire della provincia dell'Aquila, che è più grande di quanto fosse quella di Campobasso e per giunta orograficamente più accidentata, e del fatto che, mentre Campobasso si trovava quasi al centro della sua provincia, L'Aquila è, invece, alla periferia della propria?

Ma non sono solo quelli innanzi indicati i motivi per i quali le popolazioni che gravitano intorno a Sulmona da sempre rivendicano una loro propria provincia!

Motivi storici, economici, culturali rendono tali popolazioni affini, omogenee e portatrici di valori ed interessi diversi da quelli di altre, anche facenti parte della provincia dell'Aquila, alle quali pure sono da riconoscere notevoli titoli in ogni campo.

Il territorio che si propone vada a costituire la circoscrizione della provincia di Sulmona coincide pressochè esattamente con quello proprio della locale diocesi, la quale è stata l'elemento centrale intorno al quale, in secoli di storia, si sono cementate tradizioni, usi ed economia.

Lo stesso sistema stradale e ferroviario, che collega Sulmona ai maggiori comuni che dovrebbero far parte della istituenda provincia, conserva intatta la forza millenaria per omogeneizzazione delle popolazioni interessate.

Non sarebbe difficile indicare, in particolare, l'importanza civile e militare esercitata per secoli dal sistema viario gravitante su Sulmona, ma si evita di farlo per non appesantire questa relazione; d'altra parte, chiunque conosca quei luoghi non può non averla immediatamente rilevata.

La situazione economica del territorio in questione è attualmente armonicamente strutturata, giacchè nella istituenda provincia sono presenti i settori dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'artigianato. Tuttavia questi possono ulteriormente essere sviluppati con una accorta ed equilibrata valorizzazione delle risorse socio-geo-economiche di cui dispone il territorio. Si pensi, in particolare, alla possibilità di sviluppare convenientemente il turismo e l'artigianato approfittando della stupenda bellezza dei luoghi e della secolare capacità delle popolazioni locali di realizzare

prodotti originali, ancorchè artigianali, anche di elevato livello culturale.

Tutti i requisiti richiesti dall'articolo 37 del testo proposto dalla Commissione sull'«Ordinamento delle autonomie locali» (atto Senato n. 133 e 311-A), relativo alla revisione delle circoscrizioni provinciali, sono presenti nella nuova provincia che si propone di istituire; unica eccezione è il numero degli abitanti. In realtà questa particolarità non può costituire motivo di non accoglimento della proposta.

Nello stesso testo, peraltro, il requisito di almeno 200.000 abitanti non è considerato tassativo; infatti, alla lettera g) del citato articolo 37 si legge: «di norma la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non è inferiore a 200.000 abitanti».

D'altra parte sarebbe davvero assurdo stabilire il numero degli abitanti che deve far parte di una provincia prescindendo dalle condizio-

ni storiche e geografiche dei territori interessati.

Per la istituenda provincia ci si trova di fronte ad un territorio interamente gravitante sulla dorsale appenninica ed i comuni, per la stessa natura dei luoghi, non permettono delle grandi concentrazioni di popolazione.

Ma proprio per questo i cittadini della zona hanno interessi comuni ed originali, che solo loro possono convenientemente valutare e salvaguardare.

Per queste ragioni - evidentemente sentite dalle popolazioni interessate - la quasi totalità dei comuni della circoscrizione ha già adottato formali delibere favorevoli alla istituzione della provincia di Sulmona.

Si è fiduciosi che il Parlamento voglia farsi carico delle aspirazioni delle popolazioni interessate e dare dignità di legge dello Stato alla proposta in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Sulmona, con capoluogo Sulmona, comprendente i seguenti comuni: Acciano, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Bussi sul Tirino, Campo di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castelvechio Subequo, Civitella Alfedena, Cocullo, Corfinio, Gagliano Aterno, Gamberale, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Opi, Pacentro, Palena, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoferrato, Popoli, Pratola Peligna, Prezza, Quadri, Raiano, Rivisondoli, Roccacasale, Rocca Pia, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Secinaro, Sulmona, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito.

Art. 2.

1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale avranno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

2. Fino a quando non verrà costituito il consiglio provinciale, le relative funzioni saranno svolte da un commissario straordinario nominato dal Ministro dell'interno.

Art. 3.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con propri decreti, sentita la regione Abruzzo, emanano per quanto di competenza i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima, in riferimento alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra le province interessate, nonché alla istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale di Sulmona e all'esercizio delle corrispondenti funzioni fino a detta istituzione.

Art. 4.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli stanziati nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.